



Direttiva per la concessione del contributo ex art.6, commi 1 e 2, e per la stima delle risorse necessarie per l'adozione delle misure economiche di cui all'art.7, comma 3, della OCDPC 566 del 28.12.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"*.

A seguito dell'adozione della OCDPC 570/2019, con la quale si dispone la sostituzione dell'art.6 della precedente OCDPC 566/2018 con la nuova formulazione dello stesso articolo contenuta nella sopravvenuta ordinanza, e per l'adozione delle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento sismico in parola, si trasmette la direttiva in oggetto, opportunamente adeguata alle modifiche intervenute, per disciplinare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per attivare gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato e per attivare la procedura di ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dal medesimo evento. Tutti i richiami all'art.6 della OCDPC 566/2018 citati nell'odierna direttiva si intendono riferiti alla nuova formulazione del citato articolo.

Art.1.: Ambito di applicazione

1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, nonché le unità di cui all'art.3 comma 19 della presente direttiva, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico in parola, nonché attività economiche e produttive direttamente interessate dallo stesso evento del 26.12.2018;
2. si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo finalizzato a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità delle unità immobiliari e per la stima delle risorse necessarie per l'adozione delle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni ulteriori.
3. I lavori dovranno essere ultimati entro il 120° giorno dalla data di approvazione della domanda di contributo e entro i successivi 30 giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori pena la decadenza del diritto di contributo.

Art.2.: Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa

1. per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs.504/1992, si intende quella in cui alla data dell'evento sismico risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2. nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data dell'evento sismico, il comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al

soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018;
2. l'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di richiesta del contributo specifica autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile conferita dal proprietario o dagli altri comproprietari e copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;
3. la domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;
4. la superiore autorizzazione è necessaria anche per il ripristino di arredi di abitazioni ammobiliate concesse in locazione, non è richiesta nel caso in cui l'istanza sia prodotta per il solo ripristino di arredi di proprietà del locatario;
5. per le unità abitative o le unità immobiliari di cui all'art.3 comma 19 della presente direttiva, in locazione o in comodato d'uso alla data dell'evento sismico, la concessione dei contributi è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero;
6. nel caso in cui l'istanza sia presentata dal locatario o dal comodatario, alla stessa deve essere allagato il contratto di locazione registrato nelle forme di legge o il documento comprovante la concessione in comodato d'uso;
7. il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n°76, dopo la data del 26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali;
8. per ogni nucleo familiare e per ciascuna attività commerciale, produttiva o ufficio, è ammessa una sola domanda di contributo;
9. sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei provvedimenti di sgombero. Sono altresì ammesse le spese per interventi strutturali alle pertinenze nel solo caso in cui le stesse siano individuate catastalmente con lo stesso subalterno dell'immobile per il quale è richiesto il contributo e sempre nel limite dell'importo fissato al seguente comma 10;
10. il contributo per il ripristino è concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) per unità immobiliare;
11. è ammissibile a contributo la spesa sostenuta e documentata per il ripristino o la sostituzione degli arredi strettamente necessari della cucina (compresi gli elettrodomestici), della camera da letto e del soggiorno; il contributo è determinato nella misura massima di euro 300,00 per ciascun vano catastale danneggiato e, comunque, nel limite massimo di euro 1.500,00;
12. Gli interventi per il ripristino delle parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, purché finalizzati alla revoca del provvedimento di sgombero, sono ammissibili nel limite massimo di euro 25.000,00.

Qualora l'edificio è costituito da più unità immobiliari dovrà essere presentato, per il tramite di un unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto, un progetto unitario per l'intero edificio comprensivo dei lavori da effettuare per le parti comuni.

In questo caso potrà essere autorizzato un incremento del contributo nella misura massima del 35% dell'importo stimato per l'intervento di ripristino di ciascuna unità immobiliare facente parte dell'immobile al fine di realizzare le opere sulle parti condominiali comprese quelle insistenti in ognuna delle unità immobiliari (travi, pilastri, etc).

La somma complessiva dei lavori attinenti le parti comuni, compresi quelli realizzati nelle singole unità immobiliari determinati come sopra indicato, non potrà superare l'importo di Euro 25.000,00.

13. per le finalità di cui al comma 9 del presente articolo, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 12, devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile apposita domanda di contributo corredata di:

- copia del provvedimento di sgombero;
- attestazione di deposito della CILA o della SCIA al Comune competente, completa di tutta la documentazione prevista per gli interventi edilizi dal DPR 380/2001, come recepito dalla legge regionale 16/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal DRPC Sicilia (**all.E2**), che documenti il nesso di causalità tra l'evento sismico in argomento e lo stato dell'unità abitativa e/o delle parti comuni; la relazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale dell'unità immobiliare, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero;
- elaborati grafici con l'individuazione dei danni;
- documentazione fotografica dettagliata (a colori) relativa ai danni all'immobile, con ubicazione in apposita planimetria della vista fotografica;
- computo metrico estimativo e quadro tecnico economico con la stima degli interventi da effettuare ed il contributo richiesto, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive riconoscibili nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori; in tali documenti dovranno essere chiaramente distinti i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi diversi da quelli previsti dall'ordinanza e, pertanto, non ammissibili a contributo, nonché i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario del contributo; la stima dei lavori dovrà essere redatta applicando il Prezzario Unico per i lavori pubblici – Regione Siciliana 2019 con una riduzione dei prezzi del 10% e nel caso necessari la redazione di nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel suddetto Prezzario regionale, dovrà essere utilizzato, con la riduzione citata, l'apposito prezzario indicativo che sarà redatto per lo scopo da una Commissione costituita dagli Ordini e Collegi professionali territoriali e dall'ANCE entro il 31 gennaio 2019; le spese per prestazioni professionali del tecnico abilitato dovranno essere determinate applicando il DM 17 giugno 2016 e il D.Lgs. 50/2016, ex DM 143 del 31 ottobre 2013, con l'applicazione di una riduzione pari al 20% sull'imponibile, come di seguito stabilito:
 - **Grado di complessità:** Categoria E20 (interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti). $G=0,95$
 - **Progettazione definitiva:**
 - QbII.01: relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie,
 - QbII.02: rilievi dei manufatti,
 - QbII.05: elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
 - **Esecuzione lavori:**
 - QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione,
 - QcI.09a(2):contabilità dei lavori a misura,
 - QcI.11: certificato di regolare esecuzione
 - spese e oneri accessori forfettari non superiori al 20% del CP;
- visura catastale ed estratto di mappa dell'unità immobiliare;

- contratto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori;
 - disciplinare d'incarico stipulato con il professionista incaricato, con allegata copia della polizza assicurativa professionale;
 - parcella del professionista non vidimata dall'Ordine competente;
14. i tecnici che hanno eseguito sopralluoghi con schede AeDES presso le unità abitative danneggiate non possono redigere progetti di ripristino per gli stessi immobili;
15. ciascun professionista può accettare un numero massimo di 10 incarichi di progettazione e D.LL. nell'ambito dello stesso territorio comunale;
16. i tecnici abilitati, ovvero i parenti di primo grado o legati da un rapporto di coniugio con gli stessi, non possono accettare incarichi professionali dai soggetti di cui al comma 2 per le unità abitative sulle quali hanno eseguito verifiche con schede AeDES;
17. nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
18. la richiesta di contributo dovrà essere integrata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori con la seguente documentazione:
- certificato di ultimazione dei lavori;
 - certificato di regolare esecuzione/collaudo finale redatti a cura di un professionista abilitato che attesti il ripristino delle condizioni ante sisma dell'agibilità dell'unità immobiliare;
 - fatture in originale o in copia conforme a norma di legge e debitamente quietanzate, attestanti l'effettiva spesa sostenuta;
 - dichiarazione della D.LL. sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di conferimento;
19. tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 della OCDPC 566/2018 sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte;
20. i contributi di cui trattasi non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento sismico, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento sismico, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
21. il riconoscimento del contributo è alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero;
22. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
23. nel limite delle risorse rese disponibili con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi ai beneficiari saranno corrisposti secondo le seguenti priorità:
- danni afferenti agli elementi strutturali, alle finiture e agli impianti;
 - danni afferenti ai soli arredi danneggiati;
24. i contributi di cui al comma 1 dell'art.1 della presente direttiva sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.

Art.4.: Adempimenti a carico degli uffici comunali

1. I Comuni istruiscono le istanze e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro

il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare, in ordine:

- alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1 dell'art.1 della presente direttiva,
 - alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione asseverata e l'evento sismico del 26 dicembre 2018,
 - alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile,
 - alla completezza della documentazione,
 - alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero,
 - alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dal comma 9 dell'art.3 della presente direttiva;
2. alla ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori e, previa verifica dell'effettiva esecuzione degli stessi, i Soggetti attuatori adottano il provvedimento di pagamento del contributo e lo trasmettono al Commissario delegato che provvederà al trasferimento delle somme corrispondenti sull'apposito capitolo di bilancio istituito dal Soggetto attuatore per la gestione contabile, finanziaria e amministrativa delle risorse trasferite ai fini dell'individuazione della provenienza dei fondi, della tracciabilità dei flussi finanziari e della successiva rendicontazione da rendere all'atto della spesa;
 3. a corrispondere il contributo spettante, per la parte di rispettiva competenza, all'impresa affidataria dei lavori ed al professionista redattore della perizia asseverata, ovvero al beneficiario, qualora abbia già provveduto al pagamento;
 4. provvedono alla revoca del provvedimento di sgombero adottato per l'unità immobiliare e alla cessazione a tale data dell'erogazione del CAS ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa.

Art.5.: Procedure di verifica e controllo delle richieste di contributo

1. i comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, le competenti amministrazioni comunali provvedono ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il comune provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al DRPC Sicilia unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

Art.6.: Revoca del contributo

1. i Comuni e il DRPC Sicilia si riservano di procedere alla revoca del contributo erogato e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme concesse qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle richieste di contributo, alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo.

Art.7.: Attivazione della procedura di ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018;

2. la domanda di contributo è presentata, debitamente sottoscritta e per le finalità di cui alla presente direttiva, dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti all'evento di cui alla citata delibera, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e nel rispetto dei termini di seguito indicati;
3. qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la domanda di contributo è presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), la stessa domanda è ammissibile solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, il richiedente dichiara di accollarsi la spesa per il ripristino. In tal caso, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile ed un suo documento di riconoscimento in corso di validità;
4. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato secondo il modello allegato (**all.E1**) e dovrà contenere quanto richiesto al successivo art.9;
5. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi, finalizzati al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali;
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
 - e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi gli elettrodomestici);
 - f) di ascensori e montascale;
6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento sismico, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.
7. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati realizzati, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne al fabbricato ed a sue pertinenze, eccetto il caso che le stesse siano individuate catastalmente con lo stesso subalterno dell'immobile per il quale è richiesto il contributo e sempre nel limite dell'importo fissato al seguente comma 9;
8. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore;
9. come previsto dall'articolo 7, comma 3 della OCDPC 566/2018, il contributo può essere concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila);
10. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
11. con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
12. per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

13. la presentazione della domanda di accesso al contributo è utile alla sola attività di ricognizione del fabbisogno necessario e non comporta impegno alla effettiva erogazione del contributo da parte del Commissario delegato;
14. con successiva direttiva il Commissario delegato provvederà a rendere noti gli ulteriori adempimenti da porre in essere a carico dei richiedenti per l'accesso al contributo e la documentazione da presentare.

Art.8.: Requisiti per l'accesso ai contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

1. per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, le attività economiche e produttive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
2. i requisiti di cui al comma 1, lettere a) - b) - c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento sismico e di presentazione della domanda e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
3. i requisiti di cui al comma 1, lettere d) - e) - f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
4. la sussistenza dei superiori requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, va attestata nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (**all.B1**);
5. la documentazione attestante la sussistenza dei citati requisiti, a pena di decadenza dal contributo, dovrà essere prodotta nei termini e con le modalità che saranno indicati con successiva direttiva.

Art.9.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica e produttiva

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, utilizzando l'apposito modello predisposto dal DRPC Sicilia (**all.E1**), nel quale il tecnico, sotto la propria responsabilità e nel rispetto di quanto indicato al superiore art.7, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla OCDPC 566/2018;
 - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento sismico, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento sismico, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - specificare se i danni riguardano una o più strutture edili destinate ad uso economico e

- produttivo, indicando i dati catastali di ciascuna di esse;
- elaborati grafici con l'individuazione dei danni;
 - documentazione fotografica dettagliata (a colori) relativa ai danni dell'immobile con ubicazione in apposita planimetria della vista fotografica;
 - quadro tecnico economico e computo metrico estimativo con la stima degli interventi da effettuare e il contributo richiesto;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti, i serramenti e quanto indicato all'articolo 7, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate;
 - descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino indicando le unità di misura ed i prezzi unitari calcolati sulla base del Prezzario Unico per i Lavori pubblici – Regione Siciliana 2019 con una riduzione dei prezzi del 10%. Qualora necessiti la redazione di nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel citato Prezzario dovrà essere utilizzato, con l'applicazione della superiore riduzione, l'apposito prezzario indicativo che sarà redatto per lo scopo da una Commissione costituita dagli Ordini e Collegi professionali e territoriali e dall'ANCE entro il 31 gennaio 2019;
 - distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi diversi da quelli di cui all'articolo 7 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
 - distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del richiedente il contributo;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
 - la riparazione di parti strutturali è ammissibile purché trattasi di interventi locali e puntuali non soggetti al rilascio di pareri o autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
 - nel rispetto del limite di cui al comma 9 dell'art.7, sono ammissibili a contributo le opere relative alle pertinenze dell'unità immobiliare costituente sede dell'attività, purché strutturalmente collegate;
 - sono altresì ammissibili a contributo, nel rispetto del limite di cui al comma 9 dell'art.7, le seguenti voci di spesa:
 - i. IVA sui lavori;
 - ii. competenze tecniche onnicomprensive nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori, calcolate come precisato al comma 13 dell'art.3 della presente direttiva;
 - iii. rimborso dei diritti di segreteria per la presentazione della CILA o della SCIA;
- c) fornire le specifiche informazioni precisate nella modulistica di cui alla presente direttiva (**all.F**) finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

2. nel caso di:

- a) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, la perizia asseverata deve contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o riparazione dei beni danneggiati, con indicazione dettagliata dei relativi costi,
 - b) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, la perizia asseverata deve contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino danneggiate ed il dettaglio dei relativi costi;
3. alla perizia devono essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività;

Art.10.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva

Il soggetto che, dopo avere presentato la domanda di contributo, trasferisce la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

Art.11.: Adempimenti a carico degli uffici comunali

1. I Comuni istruiscono le istanze e trasmettono al Commissario delegato un prospetto riepilogativo contenente i dati dei richiedenti e l'importo del contributo richiesto, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nei precedenti articoli 7 e 8, in particolare in ordine:
 - alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento sismico di cui alla OCDPC 566/2018;
 - alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione asseverata e l'evento sismico del 26 dicembre 2018;
 - alla presentazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art.8;
 - alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile;
 - alla completezza della documentazione richiesta in questa fase di ricognizione del fabbisogno;
 - qualora l'immobile sede dell'attività sia oggetto di provvedimento di sgombero disposto dalle Autorità competenti, la rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale dell'immobile e della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero;
 - alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art.7 della OCDPC 566/2018.

Art.12.: Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti da altro ente pubblico, i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 ed al comma 3 dell'art.7 della OCDPC 566/2018 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di contributo;
3. la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma 2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;
4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente direttiva dovrà, in ogni caso, contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Art.13.: Termini, luogo e modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. Richieste di contributi per il patrimonio edilizio privato

- a. gli interessati che alla data dell'evento sismico sono in possesso dei requisiti previsti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato (**all.A2**), personalmente o a mezzo posta raccomandata a.r., nel qual caso farà fede la data del timbro postale, al comune di residenza entro il termine tassativo di giorni 90 dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente direttiva;
- b. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma venga presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c. la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa domanda;
- d. nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata o la documentazione da allegare risulti incompleta, il comune ne richiede l'integrazione in sede

di istruttoria dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

2. Richieste di contributi per l'attività di ricognizione di cui all'art.7 della OCDPC 566/2018

- a. gli interessati che alla data dell'evento sismico sono in possesso dei requisiti previsti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato (**all.A1**), personalmente o a mezzo posta raccomandata a.r., nel qual caso farà fede la data del timbro postale, al comune ove ha sede l'attività economica e produttiva entro il termine tassativo di giorni 30 dalla pubblicazione della presente direttiva;
- b. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma venga presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c. la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa domanda;
- d. nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata o la documentazione da allegare risulti incompleta, il comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo;
- e. la presentazione della domanda di accesso al contributo è utile alla sola attività di ricognizione del fabbisogno necessario e non comporta impegno alla effettiva erogazione del contributo da parte del Commissario delegato.

Art.14.: Entrata in vigore della direttiva

1. la presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_ProtezioneCivile

2. la direttiva e la relativa modulistica saranno, altresì, inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e con altre modalità ritenute più opportune ed efficaci, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

29 GEN. 2019



Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti



DRPC Sicilia

Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Prot. n° 7504 OCDPC 566/2018 del 31.01.2019

Al Comune di Zafferana Etnea

coc.zafferanaetnea@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Viagrande

coc.viagrande@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Trecastagni

coc.trecastagni@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Santa Venerina

coc.santavenerina@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Acireale

coc.acireale@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Aci Sant'Antonio

coc.acisantantonio@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Aci Bonaccorsi

coc.acibonaccorsi@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Milo

coc.milo@protezionecivilesicilia.it

Al Comune di Aci Catena

coc.acicatena@protezionecivilesicilia.it

e, p. c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione civile

Ufficio IV

protezionecivile@pec.governo.it

ufficio.post@protezionecivile.it

Oggetto: Direttiva per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ex OCDPC 566/2018 – Termini presentazione istanze.

Con la presente si rende noto che non saranno accettate richieste di verifica di agibilità post sismica degli edifici a seguito dell'evento sismico di cui all'ordinanza in oggetto oltre la data tassativa del 15 febbraio p.v.

A causa delle rappresentate difficoltà nell'adozione delle ordinanze di sgombero, il termine per la presentazione delle richieste di concessione del contributo per l'autonoma sistemazione è prorogato di 30 giorni rispetto a quello fissato con la direttiva del 7 gennaio u.s.

Conseguentemente, è prorogato nella stessa misura il termine previsto per l'istruttoria ad

opera dei comuni di cui all'articolo 5 della direttiva.

La presente è pubblicata nel portale istituzionale del DRPC Sicilia, i comuni in indirizzo provvederanno a darne avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e con altre forme ritenute opportune.

Palermo, 31.01.2019



Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti



DRPC Sicilia

Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Direttiva per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ex OCDPC n. 566 del 28.12.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"*.

Avviso del 15.02.2019

Facendo seguito alla direttiva del 04.01.2019, successivamente modificata in data 08.01.2019, si apportano le modifiche all'art.4 *"Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata"* come di seguito:

il comma 6 è sostituito:

6. il richiedente che dimorava abitualmente e stabilmente in una abitazione in locazione, purché dimostrabile, potrà beneficiare del Contributo per l'Autonoma Sistemazione per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il reperimento di un altro alloggio;
- 6bis. Il richiedente che dimorava abitualmente e stabilmente in un'abitazione goduta a titolo di comodato d'uso gratuito e ceduta dai familiari fino al I grado di parentela, purché dimostrabile, potrà beneficiare del Contributo per l'Autonoma Sistemazione sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza fissato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.12.2016.



Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti